



COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

Provincia di Trento

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

RELAZIONE TECNICA

allegata al

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria pubblici e le Autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni".

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società." e stabilisce inoltre che "è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."

Il successivo comma 28 prevede altresì che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti".

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le Amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: "La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house."

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa

individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è "assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.".

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Le società partecipate del Comune sono:

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE P. IVA	TIPO ORGANIZZAZIONE	DATA INIZIO	ONERE COMPLESSIVO LORDO A BILANCIO	PARTECIPAZIONE.	FINALITÀ
1	Consorzio dei Comuni Trentini	01533550222	Società cooperativa	09/07/1996	1.124,02	0,42 %	Produzione di servizi ai soci
2	Dolomiti Energia S.p.A.	01614640223	Società	16/12/2002	0	0,00098%	Gestione servizio idrico integrato
3	Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	Società	01/01/2006	0	0,02 %	Riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali
4	Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	01389620228	Azienda speciale ai sensi D.Lgs. 247/2000	27/10/1995	0	2,25%	Gestione servizio igiene ambientale
5	Informatica Trentina Spa	00990320228	Società	07/08/1983	0	0,0138	Funzioni e attività nel settore dei servizi e progetti informatici.
6	Azienda intercomunale Rotaliana S.p.A.- in sigla AIR.	01579450220	Società	11/02/2002	0	0,010%	Distribuzione energia elettrica, gas naturale, gestione servizio idrico integrato

Partecipazione societaria in Dolomiti Energia S.p.a. e nuova partecipazione societaria nell'Azienda intercomunale Rotaliana S.p.A., in sigla AIR.

Dolomiti Energia S.p.A.

A tale proposito si richiama la convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 43 d.d. 23.06.1988, con la quale il Comune di Roverè della Luna affidava alla Società Industriale Trentina p.A. - Gruppo Trentino Servizi, società partecipata del Comune, la gestione del servizio di distribuzione del gas metano nell'ambito del territorio comunale.

Il Comune di Roverè della Luna, avendo già sottoscritto con la società una convenzione per l'erogazione del servizio di distribuzione del gas metano nell'ambito del territorio comunale, la cui scadenza naturale era fissata in 30 anni dal primo giorno del mese successivo all'avvio dell'erogazione del servizio, successivamente ha affidato in gestione alla SIT S.p.A., il servizio di acquedotto e fognatura alla SIT S.p.A., mediante concessione diretta, con deliberazione n. 39 di data 22.12.1999, per la durata di anni trenta, e alle condizioni previste nel contratto sottoscritto il 29.03.2000, repertorio n. 184, registrato all'Ufficio delle entrate di Trento in data 30.03.2000 nr. 1266.

Nel corso degli anni la Società Industriale Trentina S.p.a. (SIT) ha avuto le seguenti modifiche:

- incorporazione di S.I.T.p.A. e A.S.M. Rovereto S.p.A. in Trentino Servizi S.p.A, avvenuta con atto di fusione di data 2 dicembre 2002;
- incorporazione di Dolomiti Energia S.p.A. in Trentino Servizi S.p.A, avvenuta con atto di fusione di data 12 marzo 2009 e contestuale cambio di denominazione della Società da Trentino Servizi S.p.A. a Dolomiti Energia S.p.A.;
- scorporo dall' 01 gennaio 2010 del ramo d'azienda per la gestione dei servizi idrici e distribuzione del gas metano da Dolomiti Energia S.p.A. a Dolomiti Reti S.p.A. con capitale interamente posseduto dalla capogruppo Dolomiti Energia S.p.A., in ottemperanza della delibera n. 11/2007 adottata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (A.E.E.G.).

Per quanto riguarda la gestione dei servizi di acquedotto e fognatura la Società, a partecipazione mista pubblica e privata, a seguito dell'esito referendario del giugno 2011, ha operato in regime di proroga fino al 31 dicembre 2014; si richiama a tale proposito la deliberazione nr. 37 d.d. 28.12.2011, in cui non sussistendo le condizioni per l'individuazione di nuove modalità di gestione, il Consiglio comunale disponeva la proroga della concessione fino all'individuazione del nuovo gestore.

Per quanto concerne il servizio di distribuzione del gas metano (di seguito individuato come gas naturale) con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 di data 22.12.2014, venne disposta la proroga dell'affidamento, in esclusiva, del servizio ora per allora dal 01 gennaio 2010 e fino alla data di espletamento della gara d'ambito per il rinnovo della concessione. La Provincia autonoma di Trento è stata identificata – in forza del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 del D.M. n. 226/2011, dell'art. 34 della L.P. n. 20/2012 e della DGP n. 832 del 26 maggio 2014 – come stazione appaltante ai fini dell'affidamento, mediante gara, di tale servizio per l'ambito unico provinciale e pertanto fino alla conclusione del procedimento di affidamento del servizio ad altro gestore e per l'ambito unico provinciale opera la proroga della concessione deliberata dal consiglio comunale.

Con deliberazione n. 33 del 26.11.2014, il Consiglio comunale ha disposto, a seguito dell'affidamento in house ad altro gestore, la cessazione dal 01/01/2015 della concessione del servizio idrico integrato a Dolomiti Reti pur confermando il mantenimento della partecipazione societaria in Dolomiti energia spa in quanto gestore del servizio di erogazione del gas naturale sul territorio comunale.

Azienda intercomunale Rotaliana S.p.A.- in sigla AIR.

I comuni della comunità Rotaliana Koenigsberg, compreso Roverè della Luna, hanno determinato di affidare il servizio idrico integrato a un unico soggetto pubblico locale, individuato nella società in house costituita tra i comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e S. Michele all'Adige. L'ingresso dei nuovi soci in AIR S.p.A. è stato realizzato con la costituzione di azioni speciali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2348, 2351 e 2376 del codice civile. Nel rispetto delle norme di diritto societario e di tutela del principio del controllo analogo, si è previsto l'aumento dell'attuale capitale sociale di A.I.R. S.p.A. da € 16.182.850,00 ad € 16.212.020,00 con l'emissione di 2.917 nuove azioni speciali del valore nominale di € 10,00 l'una, riservate a ciascuno degli otto comuni appartenenti alla comunità ed attribuite in ragione del numero dei rispettivi abitanti.

Con deliberazione n. 33 del giorno 26 novembre 2014, il Consiglio Comunale di Roverè della Luna ha approvato il progetto, la convenzione e tutti gli atti allo scopo necessari autorizzando l'acquisto di n. 160 azioni speciali del valore nominale di 10,00 Euro ciascuna e quindi per un valore complessivo di Euro 1.600,00= che ha determinato la seguente partecipazione societaria:

Comune socio	n. azioni ordinarie	Valore nominale complessivo azioni ordinarie	n. azioni speciali	Valore nominale complessivo azioni speciali	% partecipazione azioni speciali	Valore nominale partecipazione	% partecipazione complessiva
Roverè della Luna			160	€ 1.600,00	5,46%	€ 1.600	0,010%

Il provvedimento è stato trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti.

Dal primo gennaio 2015 è attivo il nuovo servizio.

Misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali (art. 8, comma 3, lett. e della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27).

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. In data 20 settembre 2012 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali (art. 8, comma 3, lett. e della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27). Con tale documento s'introducono nuove misure per il controllo e il contenimento delle spese delle società controllate dagli enti locali, affermando il principio per il quale le società controllate dagli enti locali devono adottare comportamenti di spesa in linea con l'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. A tal fine gli enti locali che controllano le società, anche in via indiretta, devono imporre alle medesime alcune mi-

sure di contenimento delle spese indicate nel protocollo. Sono inoltre definite delle direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività d'indirizzo, vigilanza e controllo idoneo a prevenire e risolvere situazioni patologiche. L'articolo 8, comma 3, della L.P. 27/2010 è stato integrato dalla L.P. 25/2012: le nuove disposizioni prevedono per le aziende speciali e le istituzioni l'applicazione delle direttive e delle misure per il contenimento della spesa destinate alle società in house.

Riepilogando gli organismi partecipati dal Comune di Roverè della Luna sono i seguenti:

- AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.
- CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA
- INFORMATICA TRENTINA S.P.A.
- TRENTO RISCOSSIONI S.P.A.
- AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE (ASIA)
- DOLOMITI ENERGIA SPA

Alcuni dei suddetti enti (Informatica Trentina S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A.) sono esclusi dal campo di applicazione del protocollo, in quanto società di sistema, partecipati dalla Provincia Autonoma di Trento con quota maggioritaria e già assoggettate alle direttive impartite dalla Giunta Provinciale (art. 1 protocollo 20.09.2012). Per il Consorzio dei Comuni Trentini - società cooperativa, trova applicazione il comma 6 dell'art. 1 del protocollo, cui si rinvia per relationem.

Le partecipazioni societarie del Comune di Roverè della Luna sono veramente minoritarie pertanto:

- Per quanto riguarda l'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA) con deliberazione della giunta comunale numero nr. 38 d.d. 22.03.2013 è stato individuato nel Comune di Lavis il referente per la concreta attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e dal protocollo d'intesa del 20 settembre 2012. Con il provvedimento il Comune ha fatto proprio l'atto di indirizzo all'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA), al fine di impegnare gli organi di detti organismi al rispetto delle misure di contenimento della spesa ed esercitare l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economico, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e del protocollo d'intesa del 20 settembre 2012;
- Per quanto riguarda Dolomiti Energia S.p.A., con una partecipazione del Comune di Roverè della Luna al capitale sociale pari allo 0,00098%, l'attività di controllo è svolta dal Comune di Trento, quale ente con partecipazione relativa maggioritaria.
- Per quanto riguarda l'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (AIR), con una partecipazione del Comune al capitale sociale pari allo 0,010%, con deliberazione della Giunta comunale n. 9 di data 09.02.2015 è stato designato il Comune di Mezzolombardo, che detiene la quota di partecipazione maggiore, quale Ente che svolge le funzioni di capofila ai fini dei suddetti controlli e referenti per l'attuazione del protocollo, approvando gli indirizzi alla società.

Si evidenzia che i capofila, in nome e per conto anche degli altri Comuni, possono impegnare gli organi di detti organismi al rispetto delle misure di contenimento della spesa ed esercitare l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economico, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e del protocollo d'intesa del 2 settembre 2012, sulla base degli indirizzi approvati.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

4.1 Denominazione AZIENDA INTECOMUNALE ROTALIANA S.p.A.

4.1.1. Dati della società

Data di costituzione:	11/02/2002
Sede legale:	Mezzolombardo, via Milano, 10
Oggetto Sociale:	produzione, trasporto, trattamento, distribuzione, vendita energia elettrica e calore; produzione, trasporto trattamento distribuzione vendita gas; costruzione gestione impianti elettrici pubblica illuminazione; ciclo integrale delle acque
Capitale sociale al 31.12.2014:	€. 16.212.020
Altri soci:	Comuni di Mezzolombardo, S. Michele all'Adige, Tuenno, Faedo, Lavis, Nave S. Rocco, Roveré della Luna, Zambana
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,010% (n. 160 azioni speciali)
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 668.661 2012: € 748.298 2013: € 760.250
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	dividendi: 2011: € 0 2012: € 0 2013: € 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	€ 0,00 La partecipazione societaria si è perfezionata nel mese di novembre anno 2014
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Nel Consiglio di Amministrazione ci sono: 3 componenti designati dal Sindaco del Comune di Mezzolombardo, 2 di Mezzocorona, 1 di San Michele all'Adige, 1 di Tuenno. Presidente Consiglio Amministrazione: Chini Luigi Consiglieri: Martinatti Franco, Dallago Gianni, Bezzi Massimo, Fadanelli Livio, Giuliani Mauro, Pasquali Giorgio, Giovannini Andrea (nessun rappresentante del Comune di Roverè della Luna)
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Presidente del Collegio Sindacale: Dalsass Valter Sindaci: Jannaccone Mario, Corradini Lucia Società di revisione: TREVOR SRL (nessun rappresentante del Comune di Roverè della Luna)

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Dolomiti Energia Spa 0,99%

SET Distribuzione Spa 1,27%

Trenta S.p.A. 4,33%

Primiero Energia Spa 2,49%

4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale ha autorizzato con la deliberazione n. 33 di data 26.11.2014 la partecipazione del Comune di Roverè della Luna nell'AZIENDA INTECOMUNALE ROTALIANA S.p.A. per la concessione del servizio idrico integrato: la società eroga in house

servizi pubblici locali e , nello specifico, per questo Comune il servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 3, comma 27, per il quale è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Al fine di superare la precedente frammentazione della gestione del servizio idrico integrato, migliorandone i livelli qualitativi e riducendo le tariffe all'utenza nonché allo scopo di integrare gli impianti in un unico sistema interconnesso, incrementando l'affidabilità e l'economicità d'esercizio, i comuni della comunità Rotalina Koenigsberg hanno determinato di affidare il SII ad un unico soggetto pubblico locale, individuato nella società in house costituita tra i comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e S. Michela all'Adige.

L'ingresso dei nuovi soci in AIR S.p.A. è stato realizzato con la costituzione di azioni speciali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2348, 2351 e 2376 del codice civile. Nel rispetto delle norme di diritto societario e di tutela del principio del controllo analogo, si è previsto l'aumento dell'attuale capitale sociale di A.I.R. S.p.A. da € 16.182.850,00 ad € 16.212.020,00 con l'emissione di 2.917 nuove azioni speciali del valore nominale di € 10,00 l'una, riservate a ciascuno degli otto comuni appartenenti alla comunità ed attribuite in ragione del numero dei rispettivi abitanti.

La partecipazione societaria ha permesso al Comune di Roverè della Luna di gestire attraverso un soggetto qualificato, e nel rispetto della normativa il servizio idrico integrato.

L'accordo raggiunto tra tutte le Amministrazioni della comunità Rotalina Koenigsberg ha fatto sì che nell' intero territorio della Comunità la gestione del servizio sia effettuata in hause mediante l'affidamento alla Società AIR S.p.a. a capitale interamente pubblico, che dal primo gennaio 2015 ha attivato il nuovo servizio sull'intero territorio della Comunità.

Alla luce di quanto sopra si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

4.2 Denominazione CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA.

4.2.1. Dati della società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Altri soci	Tutti i Comuni, Comunità e Consorzi BIM della provincia di Trento
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 53.473 2012: € 68.098 2013: € 21.184
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: = 2012: = 2013: =
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Pagamenti per prestazioni di servizi negli esercizi finanziari 2012-2013-2014 esercizio 2011: € 685,24 corrispettivi per servizi (parte corrente) € 1.114,73 trasferimenti in conto esercizio esercizio 2012: € 1.088,05 corrispettivi per servizi (parte corrente) € 1.124,03 trasferimenti in conto esercizio esercizio 2013: € 786,01 corrispettivi per servizi (parte corrente) € 1.124,03 trasferimenti in conto esercizio
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Caliari consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer consigliere: Cristiano Trotter (nessun rappresentante del Comune di Roverè della Luna)
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci (nessun rappresentante del Comune di Roverè della Luna)

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società Consorzio dei Comuni Trentini

SET DISTRIBUZIONE SPA; percentuale di partecipazione: 0,05%

4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Roverè della Luna ha autorizzato con deliberazione nr. 18 d.d. 23.09.2009 il mantenimento della partecipazione nel Consorzio dei Comuni Trentini Soc. cooperativa, in quanto trattasi di attività non contrastante con i requisiti stabiliti dall'articolo 3 comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244.

Il Consorzio Comuni Trentini, società cooperativa con sede a Trento, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/ strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti locali del Trentino.

Offre i seguenti servizi:

- assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

Inoltre ai sensi dell'art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7, il Consorzio dei Comuni Trentini è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento.

4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Consorzio fornisce ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse Comune.

L'adesione è pienamente legittima in quanto detta società svolge servizi/attività strumentali al funzionamento del Comune e pertanto rientra fra quelle strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 24.

Oltre a servizi a pagamento vi è una continua attività di consulenza, in materia di personale, lavori pubblici, commercio, tributi ecc., particolarmente importante in considerazione della specificità della normativa locale rispetto a quella nazionale.

Ha assunto anche il ruolo di centrale di committenza per la selezione del contraente in gare di particolare importo e rilievo (es. assicurazioni).

Si tratta di svolgimento di attività da ritenersi indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente anche alla luce del razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1. (settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione).

Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le disposizioni che prevedano l'onere per le società pubbliche di concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica sulla base delle direttive formulate dagli enti soci, non si applicano a tale società.

Questa società non svolge alcuna attività similare o analoga a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla P.A. che hanno attività analoga.

Alla luce di quanto sopra si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

4.3 Denominazione INFORMATICA TRENTEA S.p.A.

4.3.1. Dati della società

Data di costituzione:	7 agosto 1983
Sede legale:	Trento, via Gilli, 2
Oggetto Sociale:	La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza alla disciplina vigente.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 3.500.000,00
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento 87,276% Regione Trentino Alto Adige 1,720% Comune di Trento 1,243% Camera di Commercio I.A.A. di Trento 1,243% Comunità di valle 5,005% Comune di Rovereto 0,706% Altri Comuni 2,806%
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0138
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011 + € 3.351.163,00 2012 + € 2.847.220,00 2013 + € 705.703,30
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: dividendi € 0,00 2012: dividendi € 0,00 2013: dividendi € 73,19
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: € 0,00 acquisizione beni e servizi 2012: € 0,00 acquisizione beni e servizi 2013: € 3.369,85 acquisizione beni e servizi
Organo amministrativo	<i>Presidente Consiglio di Amministrazione</i> Boschini Paolo <i>Vicepresidente</i> Nardin Antonietta <i>Consiglieri</i> Demattè Renato Girardi Caterina Parolari Alessio (nessun rappresentante del Comune di Roverè della Luna)
*Organo di controllo:	(nessun rappresentante del Comune di Roverè della Luna)

4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

Nel bilancio anno 2013 il capitolo immobilizzazioni finanziarie, al paragrafo partecipazioni evidenzia la partecipazione per € 10.000,00 al consorzio denominato "Centro Servizio Condiviso" al quale Informatica Trentina S.p.A. ha aderito.

La società non possiede altre partecipazioni societarie.

4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Roverè della Luna ha disposto l'adesione ad Informatica Trentina S.p.a. e l'acquisizione gratuita di n. 484 azioni.

La Società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico Pubblico, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri Enti e Soggetti in osservanza della disciplina vigente.

La Società, svolge tutte le attività finalizzate al ruolo sopra individuato ed in particolare l'attività inerente a:

- gestione del Sistema informativo Elettronico Provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dalla Provincia Autonoma di Trento e/o dagli altri enti e soggetti di cui all'articolo 1 della L.P. 6 maggio 1980 n. 10 e s.m. o comunque individuati da altre leggi provinciali;
- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza di software di base ed applicativo; - progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza; progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione; consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione; ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT;
- costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione; progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

Ha l'obiettivo di diffondere nel settore pubblico le nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni contribuendo all'ammodernamento dei sistemi informativi pubblici anche tramite progetti di innovazione tecnologica che valorizzino le competenze e le esperienze delle imprese ICT del sistema locale.

Il Comune di Roverè della Luna ha affidato alla società il servizio di gestione della posta elettronica, e l'incarico di fornitura, la manutenzione del programma PiTre per la gestione del protocollo informatico e archiviazione digitale dei documenti.

4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Informatica Trentina è stata costituita nel 1983 su iniziativa della Provincia autonoma di Trento e di altri Enti del Trentino ai quali si è aggiunta Finsiel S.p.A., con l'obiettivo di progettare, realizzare e gestire il Sistema Informativo Elettronico della Provincia autonoma di Trento, di cui alla Legge Provinciale 6 maggio 1980, n. 10, iniziando la propria attività nel novembre 1984.

Il 29 dicembre 2006 Informatica Trentina è divenuta una società propriamente pubblica, ovvero una società "in house", al fine di adeguare l'assetto societario ai vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per l'affidamento dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni in favore delle loro società strumentali ("Decreto Bersani" di cui all'art. 13 del D.L. 223/2006; normativa comunitaria in materia di "in house providing"; disciplina provinciale in materia di SIEP, L.P. 11/2006 art. 13).

Inoltre, fattori legati alle iniziative legislative promosse dalla Giunta provinciale e agli indirizzi degli Azionisti, hanno qualificato ulteriormente il nuovo ruolo della Società ("Schema di convenzione per la governance della Società di sistema Informatica Trentina" - nuovo modello per i rapporti operativi ed economico-finanziari vigenti tra la Società e gli Enti Pubblici che usufruiranno dei suoi servizi – Delibera di G.P. n° 468 del 29 febbraio 2008). Oggi, pertanto, la compagine azionaria di Informatica Trentina è aperta a tutti gli Enti Locali attraverso la distribuzione gratuita agli stessi di azioni, in proporzione al numero di abitanti, a fronte della sottoscrizione da parte degli Enti aderenti di una convenzione per la governance della Società che impegna ciascun Ente a partecipare alle funzioni di indirizzo e controllo di Informatica Trentina e contestualmente alla fruizione dei servizi offerti dalla Società.

La partecipazione ad Informatica Trentina S.p.A. e la conseguente possibilità di usufruire dei servizi che la stessa propone risulta di fondamentale importanza per l'amministrazione comunale, in quanto opera come strumento di sistema degli enti pubblici del Trentino nel settore dell'informatica, per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse hardware e software necessarie per il funzionamento degli enti aderenti. Questa società non svolge alcuna attività similare o analoga a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla P.A. che hanno attività analoga.

Infine va rilevato che la partecipazione del Comune di Roverè della Luna è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

I Comuni soci, inoltre, esercitano sulla Società il cosiddetto "controllo analogo", sostanzialmente uguale a quello che riservano ai propri servizi. Ciò si realizza attraverso un particolare sistema di "governance", con funzioni ed organi specifici, ad integrazione delle competenze tipicamente attribuite nelle società per azioni, all'Assemblea dei soci ed al Consiglio di Amministrazione.

In quanto società in-house, Informatica Trentina Spa non può essere partecipata da soggetti privati, né può offrire i propri servizi sul mercato, al di fuori della cerchia dei propri soci-clienti; tutto ciò peraltro permette agli Enti locali trentini di affidare direttamente le attività a tale società, senza dover ricorrere a costose gare.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimamente l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Come anche affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, come nel caso in specie **l'adesione è pienamente legittima in quanto detta società svolge servizi/ attività strumentali al funzionamento del Comune** e pertanto

rientra fra quelle strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 24

Inoltre si tratta di società il cui controllo in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali e riduzione delle relative remunerazioni.

Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, "al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impedisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale".

Alla luce di quanto sopra si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

4.4 Denominazione TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.

4.4.1. Dati della società

Data di costituzione:	1° dicembre 2006
Sede legale:	Trento, via Romagnosi, 11/a
Oggetto Sociale:	<p>La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e s.i.m. sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3; b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.000.000,00
Altri soci:	<p>Provincia Autonoma di Trento 92,5670% Comune di Trento 1,1017% Ordine dei commercialisti 0,0050% Consorzio trentino di Bonifica 0,0100% Azienda speciale per l'igiene urbana – ASIA 0,1000% Comunità di valle 3,1045% Comune di Rovereto 0,3536% Altri Comuni 2,7582%</p>
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0156%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<p>2011 : € 330.375,00 2012 : € 256.787,00 2013 : € 213.930,00</p>
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	<p>2011: dividendi € 0,00 2012: dividendi € 0,00 2013: dividendi € 0,00</p>
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	<p>2011: € 0,00 acquisizione beni e servizi 2012: € 0,00 acquisizione beni e servizi 2013: € 0,00 acquisizione beni e servizi</p>
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	<p><i>Presidente Consiglio di Amministrazione</i> Rella Alberto <i>Vicepresidente</i> Anesi Sergio <i>Consiglieri</i> Postal Maurizio Trento Sandro Paltrinieri Maria Letizia (nessun rappresentante del Comune di Roverè della Luna)</p>
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	<p><i>Presidente del Collegio Sindacale</i> Stefano Tomazzoni <i>Sindaci effettivi</i> Tomaso Ricci (membro del collegio sindacale nominato dalle Autonomie locali) Serena Marin <i>Sindaci supplenti</i> Marica Dalmonego Adriano Di Paolo Sindaco (nessun rappresentante del Comune di Roverè della Luna)</p>

4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Roverè della Luna con deliberazione nr. 18 d.d. 23.09.2009, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Trentino Riscossioni S.p.A. in quanto trattasi di attività non contrastante con i requisiti stabiliti dall'articolo 3 comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244.

Trentino Riscossioni Spa è stata costituita il 1° dicembre 2006, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n.3 del 16 giugno 2006, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento, per i cittadini e per gli enti pubblici trentini, in materia di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. con sede a Trento, è una società di sistema la cui attività principale consiste nella riscossione delle entrate affidate dagli enti soci nelle diverse fasi. La missione della società è fornire un servizio completo al territorio, realizzando economie di scala mediante la promozione dei processi di semplificazione e di armonizzazione dell'attività di oltre 250 soggetti pubblici trentini e realizzando politiche di equità fiscale a favore della collettività, è anche uno strumento di sistema a salvaguardia dell'autonomia finanziaria degli enti locali trentini che consente di mantenere le risorse sul territorio e favorirne, di conseguenza, la crescita e lo sviluppo.

4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il mantenimento della partecipazione trova fondamento nel fatto che si tratta di società, a capitale interamente pubblico, che opera come strumento di sistema degli enti pubblici del trentino nel campo delle riscossioni coattive, delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Roverè della Luna.

Trentino Riscossioni Spa costituisce una società di sistema, che non svolge alcuna attività similare o analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla P.A. che hanno attività analoga.

I Comuni soci, inoltre, esercitano sulla Società il cosiddetto "controllo analogo", sostanzialmente uguale a quello che riservano ai propri servizi. Ciò si realizza attraverso un particolare sistema di "governance", con funzioni ed organi specifici, ad integrazione delle competenze tipicamente attribuite nelle società per azioni, all'Assemblea dei soci ed al Consiglio di Amministrazione.

In quanto società in-house, Trentino Riscossioni Spa, non può essere partecipata da soggetti privati, né può offrire i propri servizi sul mercato, al di fuori della cerchia dei propri soci-clienti; tutto ciò peraltro permette agli Enti locali trentini di affidare direttamente le attività a Trentino Riscossioni, senza dover ricorrere a costose gare.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimamente l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Come anche affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, come nel caso in specie **l'adesione è pienamente legittima in quanto detta società svolge servizi/ attività strumentali al funzionamento del Comune** e pertanto rientra fra quelle strettamente necessarie al perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 24

Inoltre si tratta di società il cui controllo in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali e riduzione delle relative remunerazioni.

Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, "al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impedisce

apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale".

Infine va rilevato che la partecipazione del Comune di Roverè della Luna è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Alla luce di quanto sopra si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

4.5 Denominazione AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

4.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	27 OTTOBRE 1995
Sede legale:	Lavis (TN) , via G. Di Vittorio, 84
Oggetto Sociale:	I principali servizi di ASIA sono: la gestione del servizio di raccolta e avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urbani; la promozione e gestione della raccolta differenziata; la gestione dei Centri di Raccolta Materiali Comunali e del Centro di Raccolta Zonale di Lavis; la gestione dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale (TIA).
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 489.680,00
Altri soci:	Comuni di: Albiano, Aldeno, Andalo, Calavino, Cavedago, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Fai della Paganella , Faver, Garniga Terme, Giovo, Grauno, Grumes,Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, padernone, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terlago, Valda,Vezzano, Zambana
Percentuale di partecipazione del Comune :	2,25%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011 : € 3.755,00 2012 : € 94.321,00 2013 : - € 332.707,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: € 19.545,60 quota TIA a copertura spese sostenute dal Comune 2012: € 16.986,59 quota TIA a copertura spese sostenute dal Comune 2013: € 18.830,67 quota TIA a copertura spese sostenute dal Comune
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: € 4.854,21 acquisto di beni e servizi 2012: € 14.576,48 acquisto di beni e servizi 2013: € 17.604,70 acquisto di beni e servizi
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	<i>Presidente Consiglio di Amministrazione</i> Fedrizzi Lorenzo <i>Consiglieri</i> Achler Massimiliano Berteotti Marco, Bonadiman Roberto, Gottardi Luca (nessun rappresentante del Comune di Roverè della Luna)
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	<i>Revisore unico dei conti:</i> Poier Giovanna

4.5.2. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio Comunale di Roverè della Luna ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nell'Azienda speciale per l'igiene ambientale(ASIA).

Si evidenzia che ASIA non è una società partecipata ma ha natura giuridica di Consorzio-Azienda dei comuni di Albiano, Aldeno, Andalo, Calavino, Cavedago, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Fai della Paganella , Faver, Garniga Terme, Giovo, Grauno, Grumes,Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Padergnone, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terlago, Valda,Vezzano, Zambana.

Trattasi di Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ai sensi dell'art. 41 bis della Legge regionale 04 gennaio 1993 nr. 1 della'art. 25 della Legge 08 giugno 1990 nr. 142 e s.m. (L.R. n. 10 d.d. 23.10.98) e L.P. 3/06, per la gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle aree pubbliche e la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Trattasi di Ente che produce servizi di interesse generale.

4.5.3 Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Le attività espletate sono da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione);

Tra le attività indicate in detta tabella, i **servizi pubblici a rete**: sono indicati espressamente e si fa riferimento unicamente a: servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, **rifiuti**, trasporto pubblico locale e per l'energia elettrica la nota in calce precisa: " Potrebbe essere considerata l'esclusione da questo elenco di gas ed elettricità, per lo meno a partire da una certa data (2016 o 2017) ". Ne consegue che per il Commissario questi sono gli unici servizi a rete e pertanto solo ad essi si applicherà la normativa di cui all'art. 3 e 3 bis del D.L. 138/2011.

Non è composta da soli amministratori né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni. Essendo un servizio pubblico locale a rilevanza economica si evidenzia che il bacino di utenza di tale società corrisponde all'Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Provincia Autonoma di Trento con art. 13 bis della L.P. 3/2006.

Questa società risponde al modello dell'in-house providing secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004.

Si ricorda che detta società è stata creata per la gestione del servizio rifiuti e della relativa tariffazione, servizio poi affidato da ciascun Comune alla società, con apposito contratto di servizio.

Relativamente a tale servizio, unica attività esercitata dalla società, si evidenzia, peraltro che:

- il servizio viene finanziato unicamente attraverso un sistema di tariffe/prezzi a carico degli utenti del servizio, ed è organizzato con modalità che portano alla minimizzazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata;
- il controllo sul servizio da parte dei Comuni è esercitato oltre che attraverso lo strumento contrattuale (contratto di servizio) e regolamentare (regolamento servizio e regolamento tariffa), anche con l'esame ed approvazione da parte dei Comuni, a norma di legge, del relativo piano finanziario annuale con le conseguenti tariffe, e con un sistema semestrale di report sulla società e sull'andamento del servizio.

Dal rapporto sulle società partecipate del Ministero Economia e Finanza di data 7.8.2014 risulta che la società nel 2013 (ultimo dato disponibile), presentava un Return On Equity (R.O.E)) positivo, pari a 2,29%

Si ritiene che non trattandosi di società non soggiace alla normativa in materia di partecipazioni societarie del Comune.

4.6 Denominazione DOLOMITI ENERGIA S.P.A

4.6.1. Dati della società


Data di costituzione:	02/07/2009
Sede legale:	Rovereto, via Manzoni 24
Oggetto Sociale:	<p>oggetto sociale: tutte le attivita' ed i servizi connessi: - alla raccolta, al traporto, al recupero e allo smaltimento di ogni genere di rifiuti, anche per conto di terzi; alla costruzione e alla gestione di centri ed impianti di smistamento, stoccaggio, trattamento e smaltimento di ogni genere di rifiuti, compresa la commercializzazione dei prodotti derivati dai relativi processi; alla gestione di discariche; alla gestione dei fanghi biologici attraverso attivita' di raccolta, trasporto, recupero, valorizzazione e smaltimento; allo spazzamento e alla pulizia delle strade e delle piazze;</p> <p>- alla costruzione, alla gestione e alla manutenzione di acquedotti, collettori acqua di rifiuto e da trattamento, fognature, impianti di depurazione, impianti di produzione acque civili ed industriali, impianti di sollevamento e potabilizzazione delle acque;</p> <p>- alla gestione di laboratori di prova per la predisposizione di analisi chimiche, fisiche, biologiche e microbiologiche;</p> <p>- alla consulenza e all'assistenza tecnica e amministrativa per enti e imprese operanti negli stessi settori o in settori analoghi, affini o connessi, nei limiti consentiti dalla vigente normativa;</p> <p>- alle attivita' tipografiche, editoriali, di pubblicita', promozione e propaganda che siano connesse con altre attivita' sopra descritte.</p> <p>la societa' potra' inoltre operare in ogni campo che abbia attinenza con la salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente, come nel settore delle acque, dell'inquinamento atmosferico ed energetico, eseguendo studi sperimentazioni e progettazioni, realizzando e gestendo impianti tecnici ed opere, nonche' prestando assistenza tecnica, organizzativa e gestionale per le attivita' menzionate, anche in ordine alla formazione del personale, avvalendosi di strutture proprie o ad essa collegate.</p> <p>la societa' potra' effettuare le prestazioni di cui sopra anche tramite terzi e potra' assumere incarichi per conto di comuni, di enti in genere, di loro consorzi e di privati per il raggiungimento degli scopi sociali; la societa' potra' partecipare a pubblici appalti, licitazioni e trattative, anche in collaborazione con altri soggetti in associazione temporanea d'impresa. per il raggiungimento dello scopo sociale, la societa' potra' compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico – operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonche' assumere partecipazioni e cointerescenze in altre societa' od enti, consorzi, e simili aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio purché' allo scopo di stabile investimento. sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, le attivita' professionali protette da specifiche norme di legge e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'.</p>
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 411.496.469,00
Altri soci:	VEDI ALLEGATO
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,00049%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<p>2011: - € 31.876.499,00 2012: € 43.658.609,00 2013: € 60.845.854,00</p>
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni,	<p>2011: € 202,50 dividendi 2012: € 283,50 dividendi 2013: € 384,75 dividendi</p>

<i>ridistribuzione di riserve, ecc.)</i>	
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: € 19.829,82 acquisto di beni e servizi (parte in conto capitale) 2012: € 1.697,30 acquisto di beni e servizi (parte in conto capitale) 2013: € 10.000,00 acquisto di beni e servizi (parte in conto capitale)
*Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	OSS RUDI MERLER MARCO CATTONI DIEGO FRANCESCHI GIORGIO GANAPINI WALTER CARLI MARCELLO NICOLUSSI PAOLAZ LEO BIROSI ANTONELLO CAROLLO MADDALENA COLAONE FRANCESCO ZENI MARISA PERONI AGOSTINO
*Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni):	

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie come segue:



4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 ed elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione.

Dolomiti Energia S.p.A. (già Trentino Servizi S.p.A.) è una società ampiamente presente e radicata sul territorio provinciale dove ha accumulato significativa esperienza e competenza nel campo della distribuzione del gas, che ha sempre garantito un buon standard nell'erogazione dei servizi, un costante impegno per la manutenzione della rete di distribuzione ed un rapporto con l'amministrazione di collaborazione e trasparenza. A tal proposito i dati rilevati presso l'Autorità dell'energia elettrica e il gas relativi a continuità e sicurezza del servizio, testimoniano tale buon livello di qualità nella gestione, confermato anche dal confronto con gli altri maggiori gestori nazionali.

In quanto società in-house, Dolomiti Energia Spa, non può essere partecipata da soggetti privati, né può offrire i propri servizi sul mercato, al di fuori della cerchia dei propri soci-clienti; tutto ciò peraltro permette agli Enti locali trentini di affidare direttamente le attività a Dolomiti Energia, senza dover ricorrere a costose gare.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimamente l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Peraltro la quota di capitale del comune è irrisoria.

La partecipazione nella predetta società inoltre, non comporta alcun tipo di onere economico a carico del bilancio comunale, ma al contrario, produce annualmente utili.

Per le ragioni sopra indicate è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella Dolomiti Energia S.p.A.